

# Circolare Notiziario n. 11/2020

30 novembre 2020

ISSN 2465-3543



## IN EVIDENZA

- [Notizie in sintesi](#)

Pag. 2



## APPROFONDIMENTI

- [Decreto "Ristori bis"](#)
- [Proroga termini di decadenza atti di accertamento](#)
- [Proroga dei termini per l'attività dell'Agente della Riscossione](#)
- [Avvio del processo tributario telematico](#)
- [Saldo Imu 2020](#)

Pag. 4  
Pag. 5  
Pag. 6  
Pag. 7  
Pag. 8



## STRUMENTI OPERATIVI

- [Check list versamenti acconti](#)
- [Calcolo acconto Iva](#)
- [Calcolo Imu](#)
- [Scheda raccolta dati per calcolo Imu immobili](#)
- [Check list aggiornamento registro beni ammortizzabili](#)

Pag. 10  
Pag. 13  
Pag. 14  
Pag. 15  
Pag. 16



## AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- [Credito d'imposta su locazioni per riduzione 50% del fatturato](#)
- [Trattamento fiscale omaggi natalizi](#)
- [Numerazione e bollatura dei libri contabili](#)
- [Contabilità di magazzino](#)

Pag. 17  
Pag. 18  
Pag. 19  
Pag. 20



## NON SOLO IMPRESA

- [Convalida annuale del numero meccanografico](#)
- [Conguagli da Mod. 730 non conclusi nel 2020](#)
- [Contributi versati alla previdenza complementare e non dedotti](#)
- [Prontuario violazioni emergenza Covid-19](#)

Pag. 21  
Pag. 22  
Pag. 23  
Pag. 24



## AGEVOLAZIONI

- [Nuovo contributo a fondo perduto nel decreto Ristori-bis](#)
- [Contributi per la ristorazione](#)

Pag. 25  
Pag. 26



## SCADENZARIO

- [Principali adempimenti mese di dicembre 2020](#)

Pag. 27

[Scarica la Circolare Notiziario in formato Word](#)



[Visiona le condizioni d'uso della Circolare Notiziario](#)

**EDITORE E PROPRIETARIO:**  
Centro Studi Castelli Srl - Via Bonfiglio, 33  
C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN  
Partita Iva: 01392340202  
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202  
Capitale sociale € 10.400 interamente versato  
**SITO WEB:** [www.ratio.it](http://www.ratio.it)  
**E-MAIL:** [servizioclienti@gruppcastelli.com](mailto:servizioclienti@gruppcastelli.com)  
**DIRETTORE RESP.:** Anselmo Castelli  
**VICE DIRETTORE:** Stefano Zanon  
**COORDINATORE SCIENTIFICO:** Stefano Zanon

### COORDINATORE DI REDAZIONE:

Laurenzia Binda

### CONSIGLIO DI REDAZIONE:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,  
Anselmo Castelli, Alessandro Pratesi, Luca Reina,  
Stefano Zanon

### COMITATO DI ESPERTI:

O. Araldi, R. Benesperì, F. Boni, L. Dall'Oca,  
F. Donato, A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Poggiani,  
A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini,  
M.T. Tessadri, G.P. Tosoni, F. Zuech

### PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE:

Mensile, vendita esclusiva per abbonamento.

**DIFFUSIONE:** Circolare diffusa per e-mail.

### SERVIZIO ABBONAMENTI:

Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51  
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

**Informativa Privacy** - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - [privacy@gruppcastelli.com](mailto:privacy@gruppcastelli.com). I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo <http://www.ratio.it/privacy>.

**IN EVIDENZA****Notizie in sintesi****PROROGA  
ACCONTO  
NOVEMBRE**

- Il termine per il versamento della seconda o unica rata d'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap dovuta dagli operatori economici sarà prorogato dal 30.11 al 10.12.2020 con una norma nel decreto legge cosiddetto "Ristori Quater", in corso di adozione.
- Inoltre, sarà prevista una più ampia proroga per le imprese non interessate dagli ISA, ovunque localizzate, che hanno conseguito nel periodo d'imposta precedente a quello in corso ricavi o compensi non superiori a € 50 milioni e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019. Per queste imprese il termine per il versamento della seconda o unica rata d'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap sarà prorogato al 30.04.2021.
- Analoga proroga al 30.04.2021 sarà prevista, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, per i soggetti non interessati dagli ISA che operano nei settori economici individuati nei due allegati al decreto-legge "Ristori bis" e che hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse, nonché per i soggetti che gestiscono ristoranti nelle zone arancioni.
- I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30.04.2021.
- Per i soggetti che applicano gli ISA e che si trovano nelle condizioni richieste, resta ferma la proroga al 30.04.2021 già prevista dall'art. 98 D.L. 14.08.2020, n. 104, e dall'art. 6 del decreto-legge "Ristori bis".
- Il decreto legge in arrivo prorogherà anche il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione Irap, che sarà fissato al 10.12, assicurando in tal modo 10 giorni in più ai contribuenti e agli intermediari.

**FINANZIAMENTO  
SOCI SENZA  
VERBALE  
DI ASSEMBLEA  
PUÒ EVIDENZIARE  
RICAVI OCCULTI**

- Secondo la Cassazione, nel caso in cui il finanziamento soci sia avvenuto per mantenere operativa un'attività in perdita, si denota una conduzione antieconomica che rappresenta un indice di ricavi occulti, fatti rientrare in società attraverso il finanziamento soci.
- Soprattutto, in tema di società a responsabilità limitata, ai fini della qualificazione come finanziamento soci della erogazione di denaro fatta dal socio alla società, è determinante la circostanza che l'operazione sia correttamente contabilizzata nel bilancio di esercizio che costituisce il documento contabile fondamentale, nel quale la società dà conto dell'attività svolta e che rende detta operazione opponibile ai terzi, compreso l'Erario.
- Pertanto, non può essere considerata una mera irregolarità formale l'assenza di verbali assembleari, in quanto questi costituiscono un elemento contabile fondamentale al fine della qualificazione delle somme quale prestito soci, nonché per i profili contabili, compresi quelli fiscali.
- In altri termini, la legittimità di un finanziamento soci, che sia opponibile al Fisco, richiede la regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili, in tempi coerenti con l'andamento finanziario del periodo; diversamente, l'erogazione finanziaria deve ritenersi una remissione in azienda di utili occulti.

**RIFIUTO  
FATTURE P.A.**

- In materia di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione, il D.M. 132/2020 ha stabilito un divieto generale di rifiuto della fattura da parte della Pubblica Amministrazione medesima, con le seguenti eccezioni:
  - fattura elettronica riferita a operazione che non è stata posta in essere nei confronti dell'ente destinatario;
  - omessa o errata indicazione del codice identificativo di gara (Cig) o del codice unico di progetto (Cup);
  - omessa o errata indicazione del numero e della data della determina dirigenziale di impegno di spesa, per le fatture emesse nei confronti di Regioni, Province, Comuni.
- La comunicazione del rifiuto della fattura P.A. al fornitore, da effettuarsi a mezzo del SdI nel consueto termine di 15 giorni dal suo ricevimento, dovrà indicare la causa del rifiuto riportando l'indicazione di uno dei casi previsti.

**REGISTRO UNICO  
DEL TERZO  
SETTORE**

- È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21.10.2020, n. 261 il D.M. 15.09.2020 con cui il Ministero del Lavoro ha definito le regole per il passaggio al Registro unico nazionale del Terzo settore. In particolare, le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale, aventi anche la veste di Onlus e trascritte alla relativa anagrafe, transiteranno automaticamente nel nuovo Registro. Le altre Onlus, invece, dovranno scegliere in quale sezione del Registro presentare domanda di iscrizione. La scelta dovrà essere valutata tenendo conto dei vantaggi finanziari e fiscali che l'iscrizione genera, ma anche dei vincoli di rendicontazione, degli obblighi di trasparenza e dei controlli che l'iscrizione impone a tutti gli enti del Terzo settore.

**Notizie in sintesi (segue)****VIDEO UDIENZE  
TRIBUTARIE**

- È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16.11.2020 ed è entrato in vigore il decreto del Dipartimento delle Finanze 11.11.2020 con le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze pubbliche o camerale attraverso collegamenti da remoto. In particolare, è stato dato il via libera alla video udienza per i professionisti e alla camera di consiglio da remoto per i giudici.
- Le udienze a distanza si svolgeranno mediante collegamenti da remoto utilizzando il programma informatico Skype for Business. Si utilizzeranno dispositivi con spazi di memoria collocati all'interno del sistema informativo della fiscalità (Sif) del Ministero dell'Economia, nei limiti delle risorse e apparati assegnati ai singoli uffici.

**SUPERBONUS 110%  
ANCHE PER  
I FORFETTARI**

- Sconto in fattura del 110% per i forfettari: anche tali contribuenti potranno avvalersi dell'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura previsto per il superbonus (interpello 543/2020).

**IVA AL 10%  
PER CIBI D'ASPORTO  
DURANTE  
L'EMERGENZA  
SANITARIA**

- Il Mef, con una risposta a un *question time* in Commissione Finanze alla Camera, ha affermato che a causa della situazione attuale prodotta dall'emergenza coronavirus e dalle chiusure totali o parziali delle attività di ristorazione, la vendita di cibi preparati da asporto o con consegna a domicilio possono rientrare nell'applicazione dell'Iva al 10%, invece dell'aliquota ordinaria al 22%.
- A supporto dell'interpretazione è citata la sentenza del 10.03.2011 della Corte di Giustizia Europea nelle cause riunite C-497 e C-502/09.

**PROROGA  
DEL MODELLO 770**

- L'art. 10 del D.L. 137/2020 (Decreto Ristori) ha prorogato il termine di presentazione del modello 770 al 10.12.2020, rispetto alla scadenza originaria fissata al 31.10.2020 (che sarebbe slittata a oggi, 2.11.2020). Allo stesso modo sono prorogate anche le Certificazioni uniche 2020 che non contengono dati da usare per elaborare la dichiarazione precompilata.

**CHECK LIST VISTO  
DI CONFORMITÀ  
PER 110%**

- La Fondazione nazionale dei dottori commercialisti ha pubblicato le check list per il visto di conformità sugli interventi per l'efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico, per agevolare i controlli che dovranno effettuare i professionisti. Le due check list si dividono in macro-sezioni, ciascuna delle quali contiene una serie di documenti da reperire, verificare e conservare. Per gli stati avanzamento lavori la verifica verterà sia sulla fase intermedia sia sulla fase finale.

**REVISORI  
GIÀ NOMINATI  
NON REVOCABILI**

- Il Ministero dell'Economia ha fornito risposta a un'interrogazione parlamentare concernente il dubbio sulla revocabilità dei revisori nominati anteriormente al 19.07.2020, per effetto della riduzione dei limiti previsti per l'obbligo di nomina contenuti nell'art. 2477 C.C., il cui termine di adempimento è stato prorogato all'approvazione del bilancio relativo al 2021. Il Ministero ha precisato che la proroga del termine non rappresenta un elemento innovativo della disposizione normativa che, quindi, non può interpretarsi come idonea a far venire meno l'obbligo medio tempore e quindi implicitamente a legittimare la revoca dei revisori già nominati.

**FRANCHIGIA DAZI  
E IVA SULLE  
IMPORTAZIONI PER  
L'EMERGENZA  
SANITARIA**

- La Commissione Europea ha prorogato al 30.04.2021 il regime di franchigia dai dazi e dall'Iva di matrice unionale per i beni destinati a fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19. L'esenzione prevista sulle importazioni si applica solo alle merci destinate alla distribuzione gratuita nei confronti delle persone colpite dal contagio o esposte al rischio di poterlo contrarre, oppure impegnate nella lotta contro la pandemia.

**SPESE SANITARIE  
E SISTEMA TS**

- Si complica l'invio delle spese sanitarie al sistema TS (tessera sanitaria): dal 2021 le comunicazioni saranno mensili e comprensive anche dei dati dei contribuenti che hanno esercitato l'opposizione. Non solo: per le spese sostenute a partire dal 1.01.2020, infatti, i soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema TS dovranno anche indicare le modalità di pagamento delle spese sanitarie contenute nella comunicazione. Queste sono le novità introdotte dal D.M. 19.10.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29.10.2020.

**INDETRAIBILITÀ IVA  
ERRONEAMENTE  
ADDEBITATA**

- La Cassazione ha negato al cessionario la detrazione dell'imposta erroneamente addebitata in fattura in luogo del regime di non imponibilità, ritenendo applicabile il regime sanzionatorio di favore di cui all'art. 6, c. 6 D. Lgs. 471/1997 solo nei casi di errori sulla corretta applicazione dell'aliquota.

**PROROGA DEI  
TERMINI PER GLI  
APPARECCHI  
DA GIOCO**

- L'Agenzia delle Dogane ha prorogato al 18.12.2020 il versamento del canone concessorio per gli apparecchi da gioco e quello del saldo relativo al Preu del bimestre settembre-ottobre, in scadenza il 22.11.2020.

**GUIDA PER  
COMPILAZIONE  
DI E-FATTURE  
ED ESTEROMETRO**

- L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 23.11.2020 una guida per compilare fatture elettroniche ed esterometro, in vista dell'avvio obbligatorio dal 1.01.2021 dell'utilizzo del nuovo formato.



## APPROFONDIMENTO

### Decreto "Ristori bis"

*Il decreto Ristori-bis introduce ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.*

*Il testo interviene con un ulteriore stanziamento di risorse, destinato al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, nonché con ulteriori misure connesse all'emergenza in corso. Di seguito le principali misure introdotte.*

<b>Contributi a fondo perduto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>È previsto un ampliamento delle categorie di attività beneficiarie del contributo a fondo perduto previsto dal D.L. 28.10.2020, n. 137 (cd. "Ristori").</li> <li>Per alcuni operatori già beneficiari del contributo che registrano ulteriori restrizioni delle loro attività alla luce delle nuove misure restrittive nelle zone arancioni e rosse, il contributo è aumentato di un ulteriore 50%.</li> <li>È previsto un nuovo contributo a fondo perduto per specifiche imprese che operano nelle Regioni caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità. Il decreto Ristori-ter ha successivamente ampliato la tabella dei codici ATECO cui è destinato il nuovo contributo a fondo perduto, aggiungendo l'attività di commercio al dettaglio di calzature e accessori(47.72.10), con la relativa percentuale di calcolo del contributo (200%), oltre al rifinanziamento del Fondo con nuove risorse.</li> <li>Il contributo sarà erogato seguendo la stessa procedura già utilizzata dall'Agenzia delle Entrate in relazione ai contributi previsti dal "decreto Rilancio" (D.L. 19.05.2020, n. 34) e per quelli introdotti con il precedente "decreto Ristori".</li> <li>L'importo del beneficio varierà in funzione del settore di attività dell'esercizio.</li> </ul>
<b>Istituzione fondo per nuovi contributi</b>	È istituito un fondo, per compensare le attività delle Regioni che potrebbero essere interessate da future misure restrittive, per erogare futuri contributi in modo automatico.
<b>Contributi per attività con sede nei centri commerciali e per industrie alimentari</b>	È prevista la costituzione di un fondo per ristorare con un contributo a fondo perduto le perdite subite dalle attività economiche che hanno sede nei centri commerciali e per le industrie alimentari.
<b>Credito d'imposta sugli affitti commerciali</b>	Per le imprese che svolgono le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto e operano nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate ai sensi dell'ultimo D.P.C.M., è esteso quanto previsto dal primo "decreto Ristori", mediante un credito d'imposta cedibile al proprietario dell'immobile locato pari al 60% dell'affitto per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.
<b>Sospensione dei versamenti</b>	Per i soggetti che esercitano attività economiche sospese è prevista la sospensione delle ritenute alla fonte e dei pagamenti Iva per il mese di novembre.
<b>Cancellazione 2ª rata IMU</b>	È prevista la cancellazione della 2ª rata dell'IMU per le imprese che svolgono le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto e operano nelle Regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate ai sensi dall'ultimo D.P.C.M., a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.
<b>Sospensione dei contributi previdenziali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per le attività previste dal "decreto Ristori" che operano nelle zone gialle vengono sospesi i contributi previdenziali e assistenziali per il mese di novembre.</li> <li>Per quelle delle zone arancioni e rosse la sospensione è riconosciuta per i mesi di novembre e dicembre.</li> </ul>
<b>Rinvio 2° acconto Ires e Irap per soggetti a cui si applicano gli Isa</b>	Nei confronti dei soggetti che esercitano talune attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che operano nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, è disposta la proroga al 30.04.2021 del pagamento della seconda o unica rata dell'acconto di Ires e Irap.
<b>Bonus baby sitter e congedo straordinario</b>	Nelle regioni rosse nelle quali è prevista la sospensione delle attività scolastiche nelle seconde e terze classi delle scuole secondarie di 1° grado viene previsto un <i>bonus baby sitter</i> da € 1.000 e, nel caso in cui la prestazione di lavoro non possa essere resa in modalità agile, il congedo straordinario con il riconoscimento di un'indennità pari al 50% della retribuzione mensile per i genitori lavoratori dipendenti.
<b>Sostegno al Terzo Settore</b>	Con un fondo straordinario è previsto un sostegno in favore dei soggetti attivi nel Terzo Settore, organizzazioni di volontariato, associazione di promozione sociale e organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che non rientrano fra i beneficiari del contributo a fondo perduto.
<b>Sostegno alla filiera agricola, pesca e acquacoltura</b>	È prevista la totale decontribuzione anche per il mese di dicembre per le imprese interessate dal primo "decreto Ristori", attive nei settori della filiera agricola, della pesca e dell'acquacoltura.
<b>Potenziamento del sistema sanitario</b>	Previsto l'arruolamento a tempo determinato di 100 fra medici e infermieri militari e la conferma fino al 31.12.2020 di 300 fra medici e infermieri a potenziamento dell'INAIL.
<b>Giustizia</b>	Previste misure urgenti per la decisione dei giudizi penali di appello e per la sospensione dei termini utili ai fini del computo della prescrizione, nonché dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali nel periodo dell'emergenza epidemiologica.
<b>Trasporto pubblico locale</b>	La dotazione del fondo per il trasporto pubblico locale è incrementata di € 300 milioni per il 2021, 100 dei quali possono essere utilizzati anche per servizi aggiuntivi destinati anche agli studenti.
<b>Pubblicazione risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici</b>	Sono rafforzati gli obblighi di pubblicità e trasparenza in relazione al monitoraggio e all'elaborazione dei dati epidemiologici rilevanti per la classificazione delle aree del paese destinatarie delle varie misure di contenimento, già individuate, fra quelle previste dalla normativa primaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3.11.2020.



## Proroga termini di decadenza atti di accertamento

L'art. 157 D.L. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio") ha introdotto una proroga dei termini di notifica, previsti a pena di decadenza, di determinati atti e/o comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate. La disposizione ha la finalità di consentire di distribuire le notifiche degli atti in un più ampio lasso di tempo rispetto agli ordinari termini di decadenza dell'azione accertatrice, in considerazione delle difficoltà connesse all'emergenza COVID-19. In particolare, il c. 1 dell'art. 157 del citato decreto prevede che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8.03.2020 ed il 31.12.2020, sono emessi entro il 31.12.2020 e notificati tra il 1.01 e il 31.12.2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali. Con la medesima finalità, i cc. 2 e 3 dispongono il rinvio al 2021 della notifica e dell'invio di atti e comunicazioni elaborati centralmente con modalità massive entro il 31.12.2020. Con la circolare 20.08.2020, n. 25/E l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sulla operatività della nuova disposizione normativa.

<b>AVVISI DI ACCERTAMENTO</b>	<b>Tipologia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avvisi di accertamento.</li> <li>• Atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni.</li> <li>• Atti di recupero dei crediti di imposta.</li> <li>• Avvisi di liquidazione.</li> <li>• Avvisi di rettifica e liquidazione.</li> </ul>	Riferiti ad atti o a imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra il <b>8.03.2020</b> e il <b>31.12.2020</b> .
	<b>Proroga</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gli atti oggetto di proroga devono essere:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- emessi entro il 31.12.2020;</li> <li>- notificati tra il 1.01.2021 e il 31.12.2021.</li> </ul> </li> </ul>	
<b>COMUNICAZIONI ED INVITI</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunicazioni di cui agli artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973.</li> <li>• Comunicazioni di cui all'art. 54-bis D.P.R. 633/1972.</li> <li>• Inviti all'adempimento di cui all'art. 21-bis D.L. 78/2010.</li> <li>• Atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all'art. 23, c. 21 D.L. 98/2011.</li> <li>• Atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al T.U. n. 39/1953 ed all'art. 5 D.L. 953/1982, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ex art. 17, c. 10 L. 449/1997.</li> <li>• Atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa art. 21 D.P.R. 641/1972.</li> </ul>	
	<b>PROROGA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalla data del 8.03.2020 non si procede agli invii di questi atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31.12.2020.</li> <li>• Tali atti sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo <b>compreso tra il 1.01.2021 e il 31.12.2021</b>.</li> </ul>	





## Proroga dei termini per l'attività dell'Agente della Riscossione

Il D.L. 20.10.2020 reca "Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale" e differisce al 31.12.2020 il termine "finale" di sospensione di talune attività di riscossione precedentemente fissato al 15.10.2020 dal D.L. 14.08.2020, n. 104 ("Decreto Agosto").

Le disposizioni fanno seguito a quelle già contenute, in materia di riscossione, nei precedenti D.L. 18/2020 ("Decreto Cura Italia"), D.L. 34/2020 ("Decreto Rilancio") e D.L. 104/2020 ("Decreto Agosto").

A seguito della pubblicazione del citato decreto l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha aggiornato le risposte alle FAQ pubblicate sul proprio sito Internet, con le novità introdotte dal decreto legge in commento.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI	Periodo di sospensione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sono sospesi i termini di versamento:               <ul style="list-style-type: none"> <li>scadenti nel periodo dall'8.03.2020 al <b>31.12.2020</b>;</li> <li>derivanti da <b>cartelle di pagamento, avvisi di addebito, avvisi di accertamento esecutivi</b>, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni di pagamento degli enti territoriali e accertamenti esecutivi degli enti territoriali affidati all'agente della riscossione.</li> </ul> </li> </ul>
	Ripresa dei versamenti	I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione <b>entro il 31.01.2021</b> (mese successivo al termine del periodo di sospensione).
NOTIFICHE DELLE CARTELLE	Proroga di 12 mesi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per i termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento:               <ul style="list-style-type: none"> <li>in scadenza nell'anno 2021;</li> <li>referiti ai carichi affidati all'agente della riscossione dall'<b>8.03.2020 al 31.12.2020</b>.</li> </ul> </li> </ul>
	Proroga di 24 mesi	Per i termini di decadenza e prescrizione per la notifica delle cartelle di pagamento <b>in scadenza nell'anno 2020</b> .
MISURE IN AMBITO DELLA RATEAZIONE	Piani di dilazione in corso	Le rate che scadono fra il <b>8.03.2020 e il 31.12.2020</b> possono essere pagate, in un'unica soluzione, <b>entro il 31.01.2021</b> .
	Decadenza lunga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si applica la decadenza dalla rateazione per <b>mancato pagamento di 10 rate</b> (anziché di 5) relativamente:               <ul style="list-style-type: none"> <li>ai piani di dilazione in essere alla data dell'8.03.2020;</li> <li>ai provvedimenti di accoglimento riferiti a richieste presentate <b>fino al 31.12.2020</b>.</li> </ul> </li> </ul>
ALTRE MISURE	Pagamenti delle pubbliche Amministrazioni	È prorogata al <b>31.12.2020</b> la sospensione dell'obbligo, per gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, di <b>effettuare verifiche</b> presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione <b>prima di procedere a pagamenti di importo superiore a € 5.000</b> nel caso in cui il creditore risulti moroso.
	Attività di riscossione	Sono sospese <b>fino al 31.12.2020</b> le attività di riscossione e le misure cautelari, nonché gli obblighi derivanti da <b>pignoramenti presso terzi di salari, stipendi e pensioni</b> .



## Avvio del processo tributario telematico

Il decreto del Ministro delle Finanze 6.11.2020 detta le regole per la redazione dei provvedimenti giurisdizionale e la trasmissione di atti e fascicoli dando ufficialmente il via al processo tributario telematico. Chiarisce l'art. 10 del decreto che le regole in esso contenute saranno applicabili dal 1.12.2020 alla Commissione tributaria provinciale di Roma e alla Commissione tributaria regionale Lazio, mentre dal 1.06.2021 a tutte le altre Commissioni tributarie di ogni ordine e grado. Le regole in esso contenute valgono per la redazione in formato digitale e il deposito degli atti del giudice e dei suoi ausiliari, per la redazione del verbale d'udienza da parte del segretario di sezione e per la trasmissione dei fascicoli informatici. Regole che tuttavia, in base all'art. 9, devono essere adeguate all'evoluzione scientifica almeno ogni 2 anni.

### REGOLE TECNICHE

- Sono stabilite le regole tecnico-operative applicabili ai giudizi instaurati presso le Commissioni tributarie di ogni ordine e grado, relative alla:
  - a) **redazione in formato digitale e deposito** con modalità telematiche dei provvedimenti del giudice;
  - b) alla redazione del **processo verbale di udienza** in formato digitale da parte del segretario di sezione;
  - c) alla redazione e alla trasmissione telematica degli **atti digitali** da parte degli ausiliari del giudice;
  - d) alla trasmissione dei **fascicoli processuali informatici**.

Le regole tecniche-operative, relative alla redazione in formato digitale e al deposito con modalità telematiche dei provvedimenti del giudice, si applicano esclusivamente ai provvedimenti giurisdizionali digitali **adottati all'esito dello svolgimento dell'udienza di trattazione** fissata a decorrere dall'entrata in vigore del decreto.

- Sono fornite disposizioni sulla "scrivania del giudice", che è la sua postazione di lavoro digitale, a cui si collega mediante apposite credenziali e un secondo fattore di autenticazione e in cui si trovano le applicazioni informatiche necessarie al compimento delle sue attività.
- L'applicativo PGD (Provvedimento Giurisdizionale Digitale) consente al giudice di **automatizzare la redazione dei provvedimenti, di firmarli con firma elettronica qualificata o firma digitale e di depositarli**. Il sistema è dotato di ampi sistemi di protezione.

### DEPOSITO DEI PROVVEDIMENTI

- Al deposito nel fascicolo telematico dei provvedimenti del Giudice provvede il segretario di sezione utilizzando le specifiche funzionalità del S.I.Gi.T.
- Quando il provvedimento è pubblicato e il segretario appone la propria firma digitale il S.I.Gi.T. attribuisce il numero e la data al provvedimento.

Se non è possibile depositare il provvedimento in formato elettronico il deposito avviene in modalità analogica, ma il segretario di sezione **provvede a estrarre copia informatica** del cartaceo e ad attestarne la conformità apponendo la propria firma digitale. Il provvedimento giurisdizionale digitale o la copia informatica del provvedimento analogico sono pubblicati nel fascicolo informatico.

### PROCESSO VERBALE DI UDIENZA

- Anche alla redazione del verbale d'udienza provvede il segretario di sezione utilizzando il S.I.Gi.T., a cui accede con le sue credenziali. Anche questi atti sono **prodotti in formato PDF** e depositati nel fascicolo informatico.
- Come per i provvedimenti del giudice, se il verbale è redatto in formato analogico il segretario realizza una copia informatica dello stesso e ne autentica la conformità all'originale apponendo la propria firma. Il verbale è quindi pubblicato nel fascicolo informatico e redatto nel rispetto della normativa privacy.

- L'art. 15 del Regolamento n. 163/2013 prevede che il processo verbale dell'udienza, redatto come documento informatico, è **sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale** da chi presiede l'udienza e dal segretario.

Nei casi in cui è richiesto, le parti procedono alla sottoscrizione delle dichiarazioni o del processo verbale apponendo la propria firma elettronica qualificata o firma digitale.

- Qualora non sia possibile procedere in tal modo, il processo verbale è redatto su supporto cartaceo, sottoscritto nei modi ordinari e acquisito al fascicolo informatico.

### TRASMISSIONE DEGLI ATTI E DEI FASCICOLI

La trasmissione degli atti digitali da parte degli ausiliari del giudice e delle amministrazioni pubbliche a cui sono stati chiesti adempimenti istruttori è eseguita secondo le modalità previste dall'art. 9 del decreto direttoriale, dopo essersi registrati al S.I.Gi.T., che garantisce loro la consultazione del fascicolo informatico e l'acquisizione delle informazioni necessarie per svolgere le funzioni assegnategli.

La trasmissione del fascicolo informatico tra le Commissioni tributarie di ogni ordine e grado avviene tramite S.I.Gi.T, mentre la trasmissione del fascicolo informatico o degli atti che lo compongono, in ogni stato e grado del giudizio, tra organi giurisdizionali diversi tributari, avviene con modalità telematiche stabilite da apposite convenzioni stipulate dal Dipartimento delle Finanze.



## Saldo Imu 2020

Entro il 16.12.2020 deve essere versata la 2ª rata dell'Imu dovuta per l'anno 2020, salvi i casi di esonero disposti per l'emergenza Covid-19.

Determinazione dell'Imu	=	Base imponibile x aliquota (tenendo conto dell'eventuale detrazione)	x	Mesi di possesso (per almeno 15 giorni)	x	Percentuale di possesso
-------------------------	---	---	---	--	---	-------------------------

### Tavola riepilogativa

### Sintesi dell'adempimento

Adempimento	Scadenza	Caratteristiche	Modalità di versamento	Profili sanzionatori
Versamento 1ª rata Imu 2020	16.06.2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>La 1ª rata deve essere pagata applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dai singoli Comuni nei 12 mesi dell'anno precedente.</li> <li><b>Per il solo 2020 la 1ª rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per l'anno 2019.</b></li> </ul>	Il versamento si effettuato utilizzando il modello F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale, nonché attraverso la piattaforma PagoPA.	In caso di omesso o errato versamento dell'Imu è applicabile la sanzione pari al <b>30% dell'imposta</b> , con possibilità, di <b>ravvedimento operoso</b> .
Versamento 2ª rata Imu 2020	16.12.2020	<p>La 2ª rata 2020 (a saldo della prima) deve essere pagata prendendo a riferimento le aliquote nonché detrazioni approvate dai singoli Comuni per l'anno 2020, a condizione che le delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni dei Comuni siano pubblicate nel sito Internet, <b>entro il 28.10.2020.</b></p> <p>Nei casi in cui il Comune non provveda, la 2ª rata a conguaglio della 1ª dovrà essere versata prendendo a riferimento quanto versato nel 2019.</p>		

## ESONERO VERSAMENTO 2ª RATA IMU 2020

Nuovi esoneri 2ª rata Imu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per l'anno 2020 non è dovuta la 2ª rata Imu per gli immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'<a href="#">Allegato 2 D.L. 149/2020</a>, a condizione che i relativi <b>proprietari siano anche gestori</b> delle attività ivi esercitate.</li> <li>Gli immobili per i quali è prevista l'esenzione devono essere ubicati nei Comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della Salute adottate (<b>Zone rosse</b>).</li> </ul>
Precedenti esoneri	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>L'art. 78 D.L. 104/2020</b> ha stabilito che, per l'anno 2020, non è dovuta la 2ª rata Imu relativa a:                         <ol style="list-style-type: none"> <li>immobili adibiti a <b>stabilimenti balneari marittimi</b>, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;</li> <li>immobili rientranti nella <b>categoria catastale D/2</b> e relative pertinenze, immobili degli <b>agriturismi, dei villaggi turistici</b>, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed &amp; breakfast, dei residence e dei campeggi, a <b>condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività</b> ivi esercitate;</li> <li>immobili rientranti nella <b>categoria catastale D</b>, in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di <b>strutture espositive</b> nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;</li> <li>immobili rientranti nella <b>categoria catastale D/3</b>, destinati a <b>spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli</b>, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (per questi immobili l'esenzione si applica <b>anche per gli anni 2021 e 2022</b>);</li> <li>immobili destinati a <b>discoteche</b>, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.</li> </ol> <p>L'esenzione dal versamento dell'Imu si applica anche alla 1ª rata per gli immobili di cui alle precedenti lett. a), b) e c) per effetto dell'art. 177 D.L. 34/2020.</p> </li> <li><b>L'art. 9 D.L. 137/2020</b> ha abolito il versamento della 2ª rata Imu 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla <b>sospensione disposta con il D.P.C.M. 24.10.2020</b> in ragione dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria.</li> <li>In tale fattispecie rientrano i settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell'organizzazione di fiere e altri eventi, come indicati dalla Tabella 1 allegata al provvedimento, come sostituita dall'<a href="#">Allegato 1 D.L. 149/2020</a>.</li> </ul>

Anche in tale fattispecie, l'agevolazione è applicabile sempre che il **proprietario sia gestore** delle attività esercitate negli immobili medesimi.





## Saldo Imu 2020 (segue)

ALIQUOTE	Aliquota base		Autonomia dei Comuni	
	Ordinaria	0,76%	+/-	0,30%
Abitazione principale (se tassabile)	0,40%	+/-	0,20%	
<b>Maggiorazione ex Tasi</b>	Dal 2020 i Comuni possono deliberare un aumento dell'aliquota massima Imu nella misura aggiuntiva massimo dello 0,08%, in sostituzione della maggiorazione dei servizi indivisibili (Tasi), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 (art. 108 D.L. 104/2020).			

### Esempio Calcolo Imu per abitazione a disposizione (per anno intero)

<b>Dati</b>	Abitazione tenuta a disposizione posseduta al 100% per l'intero anno da un solo proprietario.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rendita catastale dell'abitazione = € 750,00</li> <li>Rendita catastale rivalutata del 5% = € 787,50</li> <li>Moltiplicatore = 160</li> <li>Aliquota 2019 = 1,00%</li> <li>Aliquota 2020 = 1,06%</li> </ul>																		
<b>Calcoli</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Base imponibile: € 787,50 x 160 (coefficiente)</li> <li>Aliquota 2019</li> <li>Percentuale di possesso</li> <li>Mesi di possesso</li> <li><b>Imu annua</b></li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>€</td><td>126.000,00</td><td>x</td></tr> <tr><td></td><td>1,00%</td><td>x</td></tr> <tr><td></td><td>100/100</td><td>x</td></tr> <tr><td></td><td>12/12</td><td>=</td></tr> <tr><td><b>€</b></td><td><b>1.260,00</b></td><td></td></tr> </table>	€	126.000,00	x		1,00%	x		100/100	x		12/12	=	<b>€</b>	<b>1.260,00</b>				
€	126.000,00	x																		
	1,00%	x																		
	100/100	x																		
	12/12	=																		
<b>€</b>	<b>1.260,00</b>																			
<b>Acconto Entro il 16.06.2020</b>	Imu dovuta acconto (€ 1.260,00 x 50%) = € 630,00 (arrotondato)	<table border="1"> <tr><td>€</td><td><b>630,00</b></td><td></td></tr> </table>	€	<b>630,00</b>																
€	<b>630,00</b>																			
<b>Saldo Entro il 16.12.2020</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Base imponibile: € 787,50 x 160</li> <li>Aliquota 2020 deliberata dal Comune</li> <li><b>Imu annua</b></li> <li>Imu versata in acconto</li> <li><b>Imu dovuta a saldo</b></li> <li><b>Imu da versare (arrotondata)</b></li> </ul>	<table border="1"> <tr><td>€</td><td>126.000,00</td><td>x</td></tr> <tr><td></td><td>1,06%</td><td>=</td></tr> <tr><td><b>€</b></td><td><b>1.335,60</b></td><td>-</td></tr> <tr><td>€</td><td>630,00</td><td>=</td></tr> <tr><td><b>€</b></td><td><b>705,60</b></td><td></td></tr> <tr><td><b>€</b></td><td><b>706,00</b></td><td></td></tr> </table>	€	126.000,00	x		1,06%	=	<b>€</b>	<b>1.335,60</b>	-	€	630,00	=	<b>€</b>	<b>705,60</b>		<b>€</b>	<b>706,00</b>	
€	126.000,00	x																		
	1,06%	=																		
<b>€</b>	<b>1.335,60</b>	-																		
€	630,00	=																		
<b>€</b>	<b>705,60</b>																			
<b>€</b>	<b>706,00</b>																			

### Esempio n. 2 Compilazione del modello F24 standard

### Esempio n. 3 Compilazione del bollettino postale



**STRUMENTI OPERATIVI**

**Check list versamenti acconti**

Si propongono alcune check list di controllo che possono essere di ausilio nelle procedure di determinazione degli acconti di imposte e contributi.

Dichiarante		Elenco versamenti anno		2020			
Marco Rossi Via Verdi, 26 Castel Goffredo (MN) C.F.: RSS MRC 70A16 C188 M		1° acconto 2020	Cod. F24 4033	€ 181,76	Versato: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> Ridotto <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> <b>Riduzione 50% soggetti Isa</b> <input type="checkbox"/> .....	Cause riduzione
		2° acconto 2020	Cod. F24 4034	€ 272,65	Versato: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> Ridotto <sup>1</sup>		
		<b>Totale versato</b>		<b>€ 576,41</b>			
IRAP <sup>2</sup> Acconto nella misura del 100% (Rigo IR 21 - Mod. Irap 2020)		1° acconto 2020	Cod. F24 3812	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> Ridotto <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> Figurativo <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> <b>Riduzione 50% soggetti Isa</b> <input type="checkbox"/> .....	Cause riduzione
		2° acconto 2020	Cod. F24 3813	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> Ridotto <sup>1</sup>		
		<b>Totale versato</b>		<b>€</b>			
IRES <sup>2</sup> Acconto nella misura del 100% (Rigo RN 17 - Mod. Redditi 2020 SC; rigo RN 28 - Mod. Redditi 2020 ENC)		1° acconto 2020	Cod. F24 2001	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> Ridotto <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> <b>Riduzione 50% soggetti Isa</b> <input type="checkbox"/> .....	Cause riduzione
		2° acconto 2020	Cod. F24 2002	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> Ridotto <sup>1</sup>		
		<b>Totale versato</b>		<b>€</b>			
IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME DEI MINIMI <sup>2</sup> Acconto nella misura del 100% (Rigo LM 42 - Mod. Redditi 2020 PF)		1° acconto 2020	Cod. F24 1793	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> Ridotto <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> <b>Riduzione 50% soggetti Isa</b> <input type="checkbox"/> .....	Cause riduzione
		2° acconto 2020	Cod. F24 1794	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> Ridotto <sup>1</sup>		
		<b>Totale versato</b>		<b>€</b>			



**Check list versamenti acconti (segue)**

<b>IMPOSTA SOSTITUTIVA REGIME FORFETTARIO<sup>2</sup></b> <b>Acconto nella misura del 100% (Rigo LM 42 - Mod. Redditi 2020 PF)</b>	1° acconto 2020	Cod. F24 1790	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> Ridotto <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....	Cause riduzione	
	2° acconto 2020	Cod. F24 1791	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> Ridotto <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> <b>Riduzione 50% soggetti Isa</b> <input type="checkbox"/> .....		
	<b>Totale versato</b>		<b>€</b>				
<b>IVIE<sup>2</sup></b> <b>Acconto nella misura del 100% (Rigo RW 7, col. 1 - Mod. Redditi 2020 PF)</b>	1° acconto 2020	Cod. F24 4044	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> Ridotto <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....	Cause riduzione	
	2° acconto 2020	Cod. F24 4045	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> Ridotto <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> <b>Riduzione 50% soggetti Isa</b> <input type="checkbox"/> .....		
	<b>Totale versato</b>		<b>€</b>				
<b>IVAFE<sup>2</sup></b> <b>Acconto nella misura del 100% (Rigo RW 6, col. 1 Mod. Redditi 2020 PF)</b>	1° acconto 2020	Cod. F24 4047	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> Ridotto <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....	Cause riduzione	
	2° acconto 2020	Cod. F24 4048	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> Ridotto <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> <b>Riduzione 50% soggetti Isa</b> <input type="checkbox"/> .....		
	<b>Totale versato</b>		<b>€</b>				
<b>CEDOLARE SECCA<sup>2</sup></b> <b>Acconto nella misura del 95% (Rigo RB 11, col. 3 - Mod. Redditi 2020 PF)</b>	1° acconto 2020	Cod. F24 1840	€	653,00	Versato: <input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> Ridotto <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> ..... <input type="checkbox"/> .....	Cause riduzione
	2° acconto 2020	Cod. F24 1841	€	320,00	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <sup>1</sup> <input checked="" type="checkbox"/> Ridotto <sup>1</sup>	<input checked="" type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> <b>Riduzione 50% soggetti Isa</b> <input type="checkbox"/> .....	
	<b>Totale versato</b>		<b>€</b>	<b>973,00</b>			

<b>Note</b>	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'art. 20 D.L. 23/2020 dispone l'inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi per omesso o insufficiente versamento degli acconti qualora l'importo corrisposto sia almeno pari all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al 2020.</li> <li>La disposizione è applicabile a: Irpef e imposte sostitutive per i regimi di vantaggio e forfettario, Ivie e Ivafe, Ires, Irap, cedolare secca (nella misura del 76% (80% x 95%).</li> <li>La soglia dell'80% può essere garantita anche con versamento carente e/o omesso sanato mediante ravvedimento operoso (circ. Ag. Entrate n. 9/E/2020).</li> </ul>
	2	I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 Tuir aventi i medesimi requisiti, i versamenti di acconto dell'Irpef e dell'Ires, nonché quelli relativi all'Irap sono effettuati in 2 rate ciascuna <b>nella misura del 50%</b> .
	3	Gli imprenditori e i lavoratori autonomi con un volume di ricavi/compensi non superiore a € 250 milioni non sono tenuti al versamento del saldo Irap 2019 e della 1ª rata dell'acconto Irap 2020 (art. 24 D.L. 34/2020).



**Check list versamenti acconti (segue)**

<b>CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI</b>  <b>Acconto nella misura del 100% (Rigo Mod. Redditi 2020 PF)<sup>2</sup></b>	1° acconto 2020	F24 <input type="checkbox"/> AP <input type="checkbox"/> CP	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> Ridotto <sup>1</sup>	Onere dedotto Quadro RP <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> .....	Cause riduzione
	2° acconto 2020	F24 <input type="checkbox"/> AP <input type="checkbox"/> CP	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> Ridotto <sup>1</sup>	Onere dedotto Quadro RP <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> .....	
	<b>Totale versato</b>		<b>€</b>				
	<b>Note</b>	<sup>1</sup> L'art. 20 D.L. 23/2020 dispone l'inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi per omesso o insufficiente versamento degli acconti qualora l'importo corrisposto sia almeno pari all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al 2020. La disposizione è applicabile a: Irpef e imposte sostitutive per i regimi di vantaggio e forfetario, Ivie e Ivafe, Ires, Irap, cedolare secca (nella misura del 76% (80% x 95%). La soglia dell'80% può essere garantita anche con versamento carente e/o omesso sanato mediante ravvedimento operoso (circ. Ag. Entrate n. 9/E/2020). <sup>2</sup> RF 101, RG 36, (LM 6 - LM 9), (LM 34 - LM 37), RH 14 campo 2. L'acconto è determinato sull'ammontare dei redditi prodotti nel 2019, eccedenti il minimale 2020 (e fino al reddito massimale), applicando le percentuali previste per l'anno 2020.					

<b>CONTRIBUTI IVS GESTIONE SEPARATA</b>  <b>Acconto nella misura del 80% (Rigo Mod. Redditi 2020 PF)<sup>2</sup></b>	1° acconto 2020	Cod. F24 PXX	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> Ridotto <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> .....	Cause riduzione	
	2° acconto 2020	Cod. F24 PXX	€	Versato: <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> Ridotto <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> Minor reddito <input type="checkbox"/> Assenza tipologia reddito <input type="checkbox"/> Decesso contribuente <input type="checkbox"/> Operazione straordinaria <input type="checkbox"/> .....		
	<b>Totale versato</b>		<b>€</b>				
	<b>Note</b>	<sup>1</sup> L'art. 20 D.L. 23/2020 dispone l'inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi per omesso o insufficiente versamento degli acconti qualora l'importo corrisposto sia almeno pari all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al 2020. La disposizione è applicabile a: Irpef e imposte sostitutive per i regimi di vantaggio e forfetario, Ivie e Ivafe, Ires, Irap, cedolare secca (nella misura del 76% (80% x 95%). La soglia dell'80% può essere garantita anche con versamento carente e/o omesso sanato mediante ravvedimento operoso (circ. Ag. Entrate n. 9/E/2020). <sup>2</sup> RE 25, RH 17/18 colonna 1, (LM 6 - LM 9), (LM 34 - LM 37). L'acconto è determinato sull'ammontare dei redditi prodotti nel 2019, eccedenti il minimale 2020 (e fino al reddito massimale), applicando le percentuali previste per l'anno 2020.					



[FAC SIMILE CHECK LIST VERSAMENTI ACCONTI \(COMPILABILE\)](#)



**Calcolo acconto Iva**

Si propone una tavola per il calcolo dell'acconto Iva, mediante il metodo storico, previsionale e alternativo, da versare entro il 27.12 di ogni anno, mediante F24 con i **codici tributo**:

- **6013** per i contribuenti mensili;
- **6035** per i contribuenti trimestrali.

Si sottolinea che, nel caso di utilizzo del metodo previsionale, si deve stimare l'importo delle fatture da emettere e da ricevere entro fine anno con sufficienti margini di sicurezza, per non incorrere nella sanzione amministrativa prevista in caso di insufficiente versamento dell'acconto (30% dell'importo non versato).

<b>ANNO</b>	2020		<b>Ditta</b>	Alfa S.r.l.		
<b>Metodo di calcolo</b>	<b>Acconto Iva</b>					
	<b>Contribuenti mensili</b>			<b>Contribuenti trimestrali</b>		
<b>Metodo storico</b>	Versamento Iva per il mese di dicembre dell'anno precedente	€ 5.500,00	+	Versamento Iva a saldo o per il 4° trimestre dell'anno precedente	€	+
	Acconto Iva versato lo scorso anno	€ 4.150,00	=	Acconto Iva versato lo scorso anno	€	=
	<b>Totale</b>	€ 9.650,00	x	<b>Totale</b>	€	x
	Percentuale di acconto	88%	=	Percentuale di acconto	88%	=
	<b>Acconto dovuto</b>	€ 8.492,00		<b>Acconto dovuto</b>	€	
<b>Metodo previsionale</b>	Versamento Iva previsto in sede di liquidazione per il mese di dicembre dell'anno scorso	€	x	Versamento Iva previsto in sede di liquidazione per il saldo o il 4° trimestre dell'anno in corso	€	x
	Percentuale di acconto	88%	=	Percentuale di acconto	88%	=
	<b>Acconto dovuto</b>	€		<b>Acconto dovuto</b>	€	
<b>Metodo alternativo</b>	Liquidazione straordinaria al 20.12 dell'anno in corso (Iva su vendite - Iva su acquisti ± credito/debito liquidazione precedente)	€	x	Liquidazione straordinaria al 20.12 dell'anno in corso (Iva su vendite - Iva su acquisti ± credito/debito liquidazione precedente)	€	x
	Percentuale di acconto	100%	=	Percentuale di acconto	100%	=
	<b>Acconto dovuto</b>	€		<b>Acconto dovuto</b>	€	
	<b>Operazioni effettuate</b>					
	<b>Contribuenti mensili con contabilità presso terzi</b>					
<b>Operazioni effettuate</b>	Versamento Iva per il mese di dicembre dell'anno in corso (su movimenti di novembre)	€	x			
	Percentuale di acconto	66%	=			
	<b>Acconto dovuto</b>	€				
<b>Importo minimo</b>	L'acconto Iva non è dovuto se risulta inferiore a € 103,29.					
<b>Scomputo dell'acconto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'importo versato a titolo di acconto deve essere scomputato dalla:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- liquidazione relativa al mese di dicembre, per i contribuenti mensili;</li> <li>- liquidazione relativa al 4° trimestre, per i contribuenti trimestrali "speciali";</li> <li>- dichiarazione annuale, per i contribuenti trimestrali "per opzione".</li> </ul> </li> </ul>					



[CHECK LIST ACCONTO IVA \(COMPILABILE\)](#)





**Calcolo Imu**

Il versamento dell'Imu può essere effettuato mediante modello F24 ovvero tramite apposito bollettino postale per le persone fisiche ed esclusivamente mediante modello F24 con modalità telematiche per i soggetti titolari di partita Iva. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro. Si presenta un foglio per il calcolo dell'Imu relativo agli immobili di civile abitazione diversi dall'abitazione principale. Nel caso proposto trattasi di abitazione a disposizione.

<b>Anno</b>	2020		<b>Contribuente</b>	Verdi Marco		
<b>Comune</b>	Castel Goffredo (MN)		<b>Cat. catastale</b>	A/4	<b>Classe</b>	3
<b>Dati immobile</b>	<b>Foglio</b>	33	<b>Mappale</b>	154	<b>Sub</b>	1

<b>Base imponibile</b>	• Rendita catastale:		€	750,00	
	• Rendita catastale rivalutata:	€	750,00	X 5%	€ 787,50
	• Coefficiente <sup>1</sup> :				160
	• <b>Base imponibile:</b>		<b>A</b>	€	<b>126.000,00</b>

<b>Nota<sup>1</sup></b>	<b>Categoria catastale</b>	<b>Coefficiente Imu</b>
	• Gruppo catastale "A" (escluso A/10) e categorie C/2, C/6, C/7	
• Gruppo catastale "B"		140
• Categorie catastali C/3, C/4, C/5		
• Categorie catastali A/10 e D/5		80
• Gruppo catastale D (escluso D/5)		65
• Categoria catastale C/1		55

<b>Imu</b>	• Base imponibile (A):	€	126.000,00	x
	• Aliquota approvata per l'anno precedente <sup>2</sup> :		0,86%	x
	• Mesi di possesso:		12/12	=
	• <b>Imu annua:</b>	€	<b>1.083,60</b>	

<b>Acconto</b>	• Imu annua	€	1.083,60	x 50% =	€	541,80
	• <b>Imu 1<sup>a</sup> rata (con arrotondamento)</b>	€	<b>542,00</b>			

<b>Saldo</b>	• Base imponibile (A):	€	126.000,00	x
	• Aliquota approvata per l'anno in corso <sup>2</sup> :		1,06%	x
	• Mesi di possesso:		12/12	=
	• <b>Imu annua</b>	€	<b>1.335,60</b>	-
	• Imu versata in acconto:	€	542,00	=
	• <b>Imu dovuta a saldo:</b>	€	<b>793,60</b>	
• <b>Imu totale a saldo (con arrotondamento):</b>	€	<b>794,00</b>		

<b>Nota<sup>2</sup></b>	<b>Aliquota</b>
	Verificare le aliquote in vigore attraverso la delibera del Consiglio Comunale pubblicata sul <a href="#">sito del MEF</a> .



[PROSPETTO CALCOLO IMU ABITAZIONE A DISPOSIZIONE \(COMPILABILE\)](#)



[COMPILAZIONE MODELLO F24](#)



[COMPILAZIONE BOLLETTINO POSTALE](#)

**Scheda raccolta dati per calcolo Imu immobili**

Si propone una scheda di raccolta dati relativi agli immobili per agevolare il calcolo dell'Imu sugli immobili della clientela di studio.

RACCOLTA DATI PER CALCOLO IMU		2020					
<b>PROPRIETÀ FABBRICATO</b>	Nome	Marco					
	Cognome/Ragione sociale	Verdi					
	Via	Via Manzoni, 26					
	Comune	Castel Goffredo (MN)					
<b>DATI FABBRICATO</b>	Comune	Castel Goffredo (MN)					
	Via e numero civico	Via Parini, 6					
	Dati immobile	Foglio	33	Mappale	154	Sub	1
	Dati pertinenza	Foglio	33	Mappale	154	Sub	2
	Categoria catastale	Immibile	A4		Classe	3	
		Pertinenza	C6		Classe	6	
	Rendita catastale	Immibile	€ 750,00				
Pertinenza		€ 25,00					
Evoluzione della situazione dell'immobile in corso d'anno							
Data	Utilizzo			Possesso	Note		
1.01.2020	<input type="checkbox"/> Abitazione principale <input type="checkbox"/> A disposizione <input checked="" type="checkbox"/> Locato <input type="checkbox"/> Pertinenza <input type="checkbox"/> In uso gratuito <input type="checkbox"/> Altro: .....			100%	Locato Viola Luca		
1.05.2020	<input type="checkbox"/> Abitazione principale <input type="checkbox"/> A disposizione <input checked="" type="checkbox"/> Locato <input type="checkbox"/> Pertinenza <input type="checkbox"/> In uso gratuito <input type="checkbox"/> Altro: .....			100%	Locato Bianchi Filippo		
Attuale	<input type="checkbox"/> Abitazione principale <input type="checkbox"/> A disposizione <input checked="" type="checkbox"/> Locato <input type="checkbox"/> Pertinenza <input type="checkbox"/> In uso gratuito <input type="checkbox"/> Altro: .....			100%	Locato Bianchi Filippo		
Evoluzione della situazione della pertinenza in corso d'anno							
Data	Utilizzo			Possesso	Note		
1.01.2020	<input type="checkbox"/> A disposizione <input checked="" type="checkbox"/> Locato <input type="checkbox"/> Pertinenza <input type="checkbox"/> In uso gratuito <input type="checkbox"/> Altro: .....			100%	Locato Viola Luca		
1.05.2020	<input type="checkbox"/> A disposizione <input checked="" type="checkbox"/> Locato <input type="checkbox"/> Pertinenza <input type="checkbox"/> In uso gratuito <input type="checkbox"/> Altro: .....			100%	Locato Bianchi Filippo		
Attuale	<input type="checkbox"/> A disposizione <input checked="" type="checkbox"/> Locato <input type="checkbox"/> Pertinenza <input type="checkbox"/> In uso gratuito <input type="checkbox"/> Altro: .....			100%	Locato Bianchi Filippo		



[CHECK LIST SCHEDA RACCOLTA DATI PER CALCOLO IMU IMMOBILI \(COMPILABILE\)](#)

**Check list aggiornamento registro beni ammortizzabili**

Si propone una tavola riassuntiva delle procedure per la compilazione del registro beni ammortizzabili.

La società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, quest'anno il 30.11.2020.

Il registro deve essere tenuto ai sensi dell'art. 2219 C.C. "secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili".

Si ricorda che il decreto Crescita ha modificato il c-4 quater dell'art. 7 del D.L. 10.06.1994, n. 357, estendendone l'applicazione, finora limitata ai soli registri Iva acquisti e vendite, alla tenuta di qualsiasi registro contabile. Ora, la disposizione normativa stabilisce che la tenuta di qualsiasi registro contabile (quindi, non solo i registri Iva) con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e sono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti e in loro presenza.

<b>Nominativo</b>	Bianchi Luigi	<b>Anno di aggiornamento</b>	2019
-------------------	---------------	------------------------------	------

Archiviazione degli originali delle fatture relative ai beni ammortizzabili.

**Elenco acquisti beni ammortizzabili**

Categoria	Fornitore	Importo	Protocollo Registro IVA	Fattura	
				N.	Data
Impianti	Rosa S.p.a.	€ 30.000,00	201/2019	140	7.05.2019

**Elenco cessioni beni ammortizzabili**

Pag. Registro	Riferimenti vendita	Costo storico	F.do ammortam.	Prezzo cessione	Plusvalenza/ Minusvalenza
21	Bianchi S.r.l.	€ 9.000,00	€ 7.500,00	€ 3.000,00	€ 1.500,00

Aggiornamento delle pagine intestate ai beni con le quote di ammortamento relative all'esercizio.

Rilevazione dismissione beni.

Rilevazione acquisti beni.

Rilevazione delle eventuali quote eccedenti il 5% delle spese di manutenzione.

**Rateizzazione delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti il 5% del costo complessivo dei cespiti ammortizzabili (art. 102, c. 6 D.P.R. n. 917/1986)**

+ Valore dei beni al 1.01.2019	130.000,00			
- Valore dei beni con contratto di manutenzione periodico	3.000,00			
- Valore indeducibile delle autovetture	12.500,00			
- Valore indeducibile dei telefoni (fissi/cellulari)	700,00			
<b>= Valore dei beni materiali (esclusi i terreni) al 31.12.2019</b>	<b>113.800,00</b>	x	<b>5%</b>	<b>= 5.690,00</b>
• Spese sostenute nell'esercizio				7.100,00
• Eccedenza da dedurre in quote costanti nei 5 periodi di imposta successivi				<b>1.410,00</b>

Rilevazione distinta della quota di superammortamento.

Rilevazione distinta della quota di ammortamento finanziario per beni gratuitamente devolvibili.

Cancellazione delle spese capitalizzate interamente ammortizzate (es.: costi di impianto e ampliamento, costi pluriennali).



[FAC SIMILE CHECK LIST REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI \(COMPILABILE\)](#)

30 novembre 2020



## AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

**Credito d'imposta su locazioni per riduzione 50% del fatturato**

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020, spetta un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Per le imprese operanti nei settori interessati dalle chiusure imposte dalla nuova emergenza epidemiologica (di cui all'art. 1 D.L. 28.10.2020, n. 137, sostituito dall'art. 1 D.L. 149/2020) il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda è esteso anche ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, dovendo, comunque, continuare ad essere soddisfatta la condizione di calo del fatturato del singolo mese di almeno il 50% (salvo eccezioni). La medesima estensione è stata disposta ad [altri settori delle zone rosse](#) dal D.L. 149/2020.

## SOGGETTI

Esercenti attività d'impresa, arte o professione (inclusi i soggetti in regime forfetario, nonché imprenditori e imprese agricole, anche ove determinino il reddito su base catastale).

Il credito d'imposta spetta anche agli enti non commerciali<sup>1</sup>, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

## OGGETTO

Canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

## CONDIZIONE

- Ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro<sup>3</sup> nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
- Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, occorre fare riferimento al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19.05.2019.

## Esempio

Un soggetto con periodo d'imposta 1.06.2019-31.05.2020 dovrà considerare come soglia dei ricavi o compensi non superiori a € 5 milioni, relativi al periodo precedente a quello in corso al 19.05.2019, quelli relativi all'esercizio 1.06.2018-31.05.2019.

## IMPRESE TURISTICHE

Il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere, termali, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

## DIMINUZIONE DEL FATTURATO

- Ai soggetti locatari esercenti attività economica il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento **di almeno il 50%** rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.
- La verifica, quindi, deve essere eseguita per ogni mensilità<sup>2</sup>.

## AGEVOLAZIONE

Credito d'imposta **60% (20%)<sup>3</sup>**

- Il credito d'imposta è pari al **60% dell'ammontare mensile del canone**.
- Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di **marzo, aprile, maggio e giugno** e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di **aprile, maggio, giugno e luglio**<sup>(4-5)</sup>.

Credito d'imposta **30% (10%)<sup>3</sup>**

Il credito d'imposta, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del **30% dei relativi canoni**.

Credito d'imposta **50%**

Per le strutture **turistico-ricettive**, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50%. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati 2 contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti. Per le imprese turistico-ricettive, il credito d'imposta spetta **fino al 31.12.2020**.

## Note

1. L'eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente rispetto a quella istituzionale non pregiudica la fruizione del credito d'imposta anche in relazione a quest'ultima attività (**Circ. Ag. Entrate 14/E/2020**).
2. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui sopra ai soggetti che hanno **iniziato l'attività a partire dal 1.01.2019** nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui **stati di emergenza** erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19.
3. **Commercio al dettaglio**: alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a € 5 milioni nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020, il credito d'imposta spetta nella misura del **20%** (o del **10%** per affitto di azienda).
4. Per le imprese operanti nei settori interessati dalle chiusure imposte dall'emergenza epidemiologica di cui all'allegato 1 D.L. 28.10.2020, n. 137 il credito d'imposta è esteso anche ai mesi di **ottobre, novembre e dicembre 2020**, dovendo, comunque, continuare ad essere soddisfatta la condizione di calo del fatturato del singolo mese di almeno il 50% (salvo eccezioni).
5. Il credito d'imposta è esteso a **ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020** per le imprese operanti nei settori riportati nell'allegato 2 D.L. 149/2020, ovvero che svolgono le attività di cui ai **codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12** e che hanno la sede operativa nelle Zone rosse.



## APPROFONDIMENTI



## Trattamento fiscale omaggi natalizi

In occasione delle festività natalizie si ripropone il trattamento fiscale relativo agli omaggi. In particolare, per i beni non costituenti oggetto dell'attività propria non è possibile detrarre l'Iva sugli acquisti, salvo che il loro costo unitario non sia superiore a € 50,00, poichè qualificati spese di rappresentanza. L'art. 19-bis 1, lett. f) del D.P.R. n. 633/1972 prevede l'indetraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti di alimenti e bevande, salvo che i medesimi siano effettuati nell'ambito dell'attività propria dell'impresa, ovvero di somministrazioni in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati in locali dell'impresa. Tale disposizione limitativa non si applica per gli acquisti di alimenti e bevande, di valore unitario non superiore a € 50,00, destinati ad essere ceduti a titolo gratuito, per i quali è da applicare, invece, la disposizione di cui alla lett. h) del medesimo articolo in materia di spese di rappresentanza, che prevede la detraibilità dell'imposta.

Beni non rientranti nell'attività propria						
Cedenti	Destinatario dell'omaggio		Iva		Deducibilità del costo	
			Acquisto	Cessione	Irpef/Ires	Irap
<b>Imprese</b>	Clienti e/o fornitori	Costo unitario non superiore a € 50,00	Iva detraibile (anche alimenti e bevande)	Operazione esclusa da Iva	Intero importo nel limite di € 50,00 Spese per omaggi Interamente deducibili	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio.</li> <li>Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale.</li> </ul>
		Costo unitario superiore a € 50,00	Iva indetraibile		Deducibile nel periodo di sostenimento se rispondente ai criteri di inerenza (costo superiore a € 50,00) Spese di rappresentanza	
	---	Iva indetraibile	Intero importo nell'esercizio Spesa per prestazioni di lavoro		Indeducibilità <sup>2-4</sup>	
<b>Lavoratori autonomi</b>	Clienti e/o Fornitori	Costo unitario non superiore a € 50,00	Iva detraibile (anche alimenti e bevande)	Operazione esclusa da Iva <sup>3</sup>	1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta Spese di rappresentanza	1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta <sup>1</sup>
		Costo unitario superiore a € 50,00	Iva indetraibile	Operazione esclusa da Iva	Intero importo nell'esercizio Spese per prestazioni di lavoro	Indeducibilità <sup>4</sup>
	---	---	---	---	---	---

**Note**

- I costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi, esclusi i costi per il personale e gli interessi passivi.
- Indipendentemente dalla contabilizzazione in voci diverse dalla B.9 del conto economico.
- L'art. 2, c. 1, n. 4, 1<sup>a</sup> parte D.P.R. 633/1972 relativa alle cessioni "senza corrispettivo" (omaggi), non si applica agli esercenti arti e professioni, in quanto fa riferimento ai beni oggetto "dell'attività propria dell'impresa"; conseguentemente non può che riferirsi esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 4 D.P.R. 633/1972, ovvero soggetti che esercitano attività d'impresa e non anche con riferimento agli artisti e professionisti soggetti passivi Iva. La circolare 30.04.1980, n. 20, prot. n. 270516, ha chiarito che "le cessioni gratuite di beni poste in essere da artisti e professionisti sono invece da considerare fuori del campo di applicazione del tributo, non esistendo disposizioni - analogamente a quanto previsto per le cessioni gratuite effettuate nell'esercizio di impresa - che ne prevedono l'imponibilità".
- I costi del personale non concorrono alla formazione della base imponibile Irap. Tuttavia, tali costi potrebbero risultare di fatto deducibili per effetto dell'applicazione della deduzione per il costo residuo del personale ex art. 11, c. 4-ovies D. Lgs. 446/1997.

Beni rientranti nell'attività propria					
Destinatario dell'omaggio	Iva		Deducibilità del costo		
	Acquisto	Cessione	Irpef/Ires	Irap	
<b>Clienti/ Fornitori</b>	Iva detraibile <sup>1</sup>	Operazione imponibile Iva	Intero importo nell'esercizio Spese per omaggi interamente deducibili <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio.</li> <li>Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale.</li> </ul>	
<b>Dipendenti</b>		Obbligo di fattura, autofattura o registro degli omaggi	Intero importo nell'esercizio Spese per prestazioni di lavoro	Indeducibilità <sup>3</sup>	

**Note**

- Detraibile se la spesa non è classificata spesa di rappresentanza.** Diversamente, la detrazione è ammessa solo per i beni di costo unitario inferiore a € 50,00. Rimane la facoltà di non detrarre l'Iva sull'acquisto per non dover assoggettare a Iva la cessione gratuita.
- Non costituiscono spese di rappresentanza le cessioni di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa. Tuttavia, parte della dottrina ritiene prudenzialmente possibile che le spese siano qualificate **spese di rappresentanza**; in tal caso, per i beni di costo unitario superiore a € 50,00, è applicabile il limite di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza dal D.M. 19.11.2008 (aumentati dal 1.01.2016); rimangono deducibili per intero nell'esercizio se di valore unitario inferiore a € 50,00.
- I costi del personale non concorrono alla formazione della base imponibile Irap. Tuttavia, tali costi potrebbero risultare di fatto deducibili per effetto dell'applicazione della deduzione per il costo residuo del personale ex art. 11, c. 4-ovies D. Lgs. 446/1997.



SCRITTURE CONTABILI ED ESEMPI FATTURE





## Numerazione e bollatura dei libri contabili

Si riepilogano gli adempimenti relativi all'istituzione e alla tenuta del libro giornale, del libro inventari e dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, soggetti alla sola formalità di numerazione progressiva delle pagine.

In particolare, l'art. 2215 C.C. non prevede l'obbligo della bollatura e della vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari. Restano, invece, soggetti all'obbligo di bollatura i libri sociali obbligatori previsti dall'art. 2421 C.C. e ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

La formulazione degli articoli 39 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e 22 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600 esclude l'obbligo della bollatura per i registri previsti dalle norme fiscali. Anche per tali registri sussiste l'obbligo della numerazione progressiva delle pagine che li compongono. L'imposta di bollo è dovuta anche in assenza di stampa dei registri fiscali tenuti con modalità elettronica.

### Tavola riepilogativa

### Specifiche formalità iniziali per scritture contabili

Tipologie di imprese	Libri e registri	Bollatura (vidimazione) iniziale	Tassa di concessione governativa	Imposta di bollo
Imprenditori individuali.	• Giornale. • Inventari.	NO	NO	<b>€ 32,00</b> Ogni 100 pagine o frazione
• Società semplici. • Società di fatto. • Società in nome collettivo. • Società in accomandita semplice. • Società di armamento. • Enti pubblici e privati, compresi i consorzi, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale. • Enti pubblici e privati che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, ad eccezione delle cooperative edilizie e loro consorzi. • Società cooperative. • Società di mutua assicurazione.	• Soci. • Assemblee. • Consiglio di amministrazione. • Collegio sindacale. • Comitato esecutivo. • Obbligazioni. • Obbligazionisti. E relativi sezionali Tenuti per obbligo di legge o <b>volontariamente</b>	SÌ	Tassa iniziale di libro. <b>€ 67,00<sup>1</sup></b> Ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine	<b>€ 32,00</b> Ogni 100 pagine o frazione
• Società per azioni. • Società in accomandita per azioni. • Società a responsabilità limitata.	Con capitale sociale o fondo di dotazione <u>non superiore</u> , al 1.01, a € 516.456,90.	• Giornale. • Inventari.	NO	Tassa annuale forfetaria. <b>€ 309,87<sup>2</sup></b> <b>€ 16,00</b> Ogni 100 pagine o frazione
	• Soci. • Assemblee. • Consiglio di amministrazione. • Collegio sindacale. • Comitato esecutivo. • Obbligazioni. • Obbligazionisti. E relativi sezionali	SÌ	Tassa annuale forfetaria. <b>€ 516,46<sup>2</sup></b> <b>€ 16,00</b> Ogni 100 pagine o frazione	
	Con capitale sociale o fondo di dotazione <u>superiore</u> , al 1.01, a € 516.456,90.	• Giornale. • Inventari.	NO	Tassa annuale forfetaria. <b>€ 516,46<sup>2</sup></b> <b>€ 16,00</b> Ogni 100 pagine o frazione
	• Soci. • Assemblee. • Consiglio di amministrazione. • Collegio sindacale. • Comitato esecutivo. • Obbligazioni. • Obbligazionisti. E relativi sezionali	SÌ	Tassa annuale forfetaria. <b>€ 516,46<sup>2</sup></b> <b>€ 16,00</b> Ogni 100 pagine o frazione	
<b>Note</b>	1. Art. 23 Tariffa D.P.R. 641/1972. È ridotta a 1/4 per cooperative edilizie e loro consorzi. 2. • Il versamento della tassa annuale è fisso, indipendentemente dal numero dei libri o registri e delle relative pagine. • La tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'Iva dovuta per l'anno precedente. • Per l'anno di inizio di attività la tassa deve essere corrisposta prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività, nella quale devono essere indicati gli estremi del versamento.			




### ESEMPI

**Contabilità di magazzino**

La tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino è obbligatoria qualora il contribuente superi determinati valori dei ricavi e delle rimanenze. In particolare, se i ricavi e le rimanenze sono superiori, rispettivamente, a € 5.164.568,99 e € 1.032.913,80, e tali limiti sono stati superati contemporaneamente per 2 esercizi consecutivi, l'azienda ha l'obbligo di istituire la contabilità di magazzino. Le scritture devono essere tenute a partire dal 2° periodo d'imposta successivo a quello nel quale, per la 2ª volta, entrambi i limiti sono stati superati. Si ricorda che l'omessa tenuta o la mancata esibizione della contabilità di magazzino consente l'applicazione dell'accertamento induttivo. L'obbligo di tenuta cessa dal 1° periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la 2ª volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai limiti previsti.

**Tavola**

**Percorso guidato alla determinazione dell'obbligo della contabilità di magazzino**



[CASISTICA](#)

**NON SOLO IMPRESA****Convalida annuale del numero meccanografico**

Le imprese che operano con l'estero sono tenute a effettuare, entro un anno dalla data di iscrizione o entro il 31.12 di ogni anno, per gli anni successivi, la procedura di convalida del numero meccanografico.

Se l'azienda è in possesso di un codice meccanografico e si intende mantenere la posizione, il codice deve essere convalidato entro il 31.12.2020. Si precisa che **non è obbligatorio essere in possesso del numero meccanografico** (la Banca d'Italia ha abolito, a decorrere dal 1.01.2008, la CVS delle operazioni correnti mercantili, e la conseguente segnalazione, mediante codice meccanografico, delle causali valutarie relative al regolamento di queste operazioni); quindi, tale convalida è **facoltativa**, nel senso che, se l'impresa desidera mantenere in essere il suo numero meccanografico, poiché effettivamente è utilizzato, deve procedere alla convalida. Nel caso in cui l'azienda non desideri convalidare tale numero, in quanto non utilizzato, può decidere di cancellarlo.

Se un'azienda decide di cancellare il numero meccanografico, poiché non utilizzato e ne avesse necessità in futuro, può richiederne uno nuovo. In ogni caso, **se il numero meccanografico non è convalidato entro il 31.12.2020 sarà cancellato**. La procedura di convalida avviene generalmente attraverso la piattaforma "Telemaco".

**NUMERO  
MECCANOGRAFICO**

È un codice alfanumerico assegnato alle imprese che operano abitualmente con l'estero.

È rilasciato dalla Camera di Commercio della Provincia, ove la società ha la sede legale, esclusivamente alle imprese attive, in regola con il pagamento del diritto annuale e abitualmente operanti con l'estero.

**SOGGETTI  
INTERESSATI****Soggetti  
operanti  
abitualmente  
con l'estero**

- Si considera abitualmente operante con l'estero il soggetto che dimostri il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
  - esportatore abituale;
  - effettuazione diretta e/o indiretta di almeno una transazione commerciale nel corso dell'anno, in entrata o in uscita, di importo complessivo non inferiore a € 12.500,00;
  - permanenza stabile all'estero mediante una propria unità locale;
  - partecipazione alle quote societarie da parte di soggetti stranieri;
  - realizzazione di partnership con società estere;
  - costituzione di joint venture all'estero;
  - apporto di capitale in società estere;
  - investimenti diretti all'estero;
  - costituzione di società all'estero;
  - partecipazione a consorzio temporaneo di imprese in Paese estero;
  - adozione del franchising in Paesi esteri;
  - stipulazione di almeno un contratto di distribuzione e/o di agenzia all'estero.

**RICHIESTA**

- La ditta richiedente deve presentare il modello di assegnazione debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, allegando la fotocopia di un documento di identità non scaduto e i documenti che attestano la qualifica di esportatore abituale. Alcune Camere di Commercio prevedono esclusivamente la modalità telematica, con firma digitale del modello.
- L'assegnazione del numero meccanografico e la relativa conferma annuale comportano il versamento del diritto di segreteria.

**CONVALIDA  
ANNUALE**

Gli imprenditori in possesso del numero meccanografico devono provvedere alla convalida del proprio numero meccanografico.

**Entro il 31.12 di ogni anno.**

**Nota  
bene**

In caso di mancata convalida, **dal 1.01 dell'anno successivo la posizione dell'impresa quale operatore abituale con l'estero è considerata sospesa**; conseguentemente, nella documentazione ufficiale relativa all'impresa compare l'indicazione che segnala la mancata convalida nei tempi previsti.



[MODULO ASSEGNAZIONE NUMERO MECCANOGRAFICO](#)

**Conguagli da Mod. 730 non conclusi nel 2020**

I sostituti di imposta, per effettuare le operazioni di conguaglio, devono tenere conto dei risultati contabili delle dichiarazioni 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno elaborato o nei modelli 730-4 loro pervenuti. I sostituti esclusi dalla procedura del flusso 730-4 per il tramite dell'Agenzia delle Entrate ricevono i risultati contabili direttamente dai Caf e dai professionisti abilitati. I sostituti di imposta devono, inoltre, tenere conto di eventuali risultati contabili rettificativi o integrativi pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli **entro l'anno 2020**. Non devono essere effettuate operazioni di conguaglio, né a credito né a debito, se l'importo di ogni singola imposta o addizionale risultante dalla dichiarazione non supera il limite di € 12,00. Nel caso di conguagli a credito, se alla fine dell'anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto di imposta deve comunicare all'interessato gli importi ai quali ha diritto, che potranno essere fatti valere dal contribuente stesso nella successiva dichiarazione dei redditi. Nel caso di conguaglio a debito, **se entro la fine dell'anno non è stato possibile trattenere la somma dovuta** per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, il sostituto di imposta deve comunicare **entro il mese di dicembre** gli importi ancora dovuti, che dovranno essere versati direttamente dal sostituito, tramite modello F24, maggiorati dell'interesse dello 0,40% mensile.

**Esempio n. 1****Somme a debito non trattenute**

Egr. Sig. ...Verdi Enrico.....  
Via ...Magenta, n. 50.....  
Città ...Milano.....

**Oggetto: assistenza fiscale - comunicazione degli importi ancora dovuti.**

La ditta Alfa S.r.l......, domicilio fiscale via Volta, n. 10, Città Milano....., P. IVA 00123456789.....

**COMUNICA**

di non avere trattenuto, per incapienza della retribuzione, le seguenti somme dovute dal contribuente con riferimento all'assistenza fiscale fruita nel 2020..... per dichiarare i redditi del 2019....

	Codice	Dichiarante	Codice	Coniuge	Totale
IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE		351,00		,00	351,00
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE	10	94,00		,00	94,00

Data l'impossibilità di concludere le operazioni di conguaglio a debito, Ella dovrà provvedere a versare autonomamente entro il 31.01.2021....., tramite modello F24 (utilizzando le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche), gli importi indicati, maggiorati dell'interesse dello 0,40% mensile (a partire dal termine previsto per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio e considerando anche il mese di gennaio).

Distinti saluti.

Li, 28.12.2020.....

.....  
*Guido Rossi*  
(Firma)

**Esempio n. 2****Somme a credito non rimborsate**

Egr. Sig. ...Bianchi Andrea.....  
Via ...Cavour, n. 101.....  
Città ...Milano.....

**Oggetto: Assistenza fiscale - comunicazione delle somme a credito non rimborsate.**

La ditta Alfa S.r.l......, domicilio fiscale via Volta, n. 10, Città Milano....., P. IVA 00123456789.....

**COMUNICA**

gli importi a credito non rimborsati data l'impossibilità di concludere le operazioni di conguaglio, con riferimento all'assistenza fiscale fruita nel 2020..... per dichiarare i redditi del 2019....

	Codice	Dichiarante	Codice	Coniuge	Totale
IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE		,00		,00	,00
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE		393,00		,00	393,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA TRATTENERE		,00		,00	,00
IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DA RIMBORSARE	10	105,00		,00	105,00

I predetti importi a credito potranno essere rimborsati in sede di dichiarazione dei redditi e saranno appositamente indicati nella Certificazione Unica 2021.

Distinti saluti.

Li, 28.12.2020.....

.....  
*Guido Rossi*  
(Firma)



[SOMME A DEBITO NON TRATTENUTE](#)



[SOMME A CREDITO NON RIMBORSATE](#)



## Contributi versati alla previdenza complementare e non dedotti

I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, volontari o dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare (escluso il Tfr), sono deducibili, ai sensi dell'art. 10 Tuir, dal reddito complessivo per un importo non superiore a € 5.164,57. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il **31.12 dell'anno successivo** a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. La comunicazione deve essere resa dalla persona per la quale è aperta la posizione previdenziale e, pertanto, anche dal familiare a carico. In tal caso, nella comunicazione deve indicarsi che l'ammontare complessivo delle somme non dedotte dall'iscritto non sono state dedotte neanche dal soggetto di cui è a carico. Nel caso in cui il soggetto interessato non abbia comunicato al fondo pensione l'ammontare dei contributi non dedotti, sarà soggetta a tassazione anche la parte riconducibile agli importi non dedotti.

### COMUNICAZIONE CONTRIBUTI NON DEDOTTI

(art. 8, cc. 4, 5 e 6 D. Lgs. n. 252/2005)

Il sottoscritto

Cognome: Rossi ..... Nome: Giovanni .....  
 Codice fiscale: RSS GNN 70A01 F205 O ..... Sesso: M ..... Data di nascita: 1.01.1970 .....  
 Comune (Stato estero) di nascita: Milano ..... Provincia: MI .....  
 Indirizzo di residenza: Corso Cavour, 11 ..... C.A.P.: 20100 .....  
 Comune di residenza: Milano ..... Provincia: MI ..... Tel.: 02-123456 .....  
 E-mail: rossig@alice.it .....

### DICHIARA

sotto la propria responsabilità che, della complessiva somma versata al Fondo, pari a € 10.000,00 ....., nell'anno 2019 ....., l'importo di € 4.835,00 ..... non è stato portato in deduzione in sede di dichiarazione dei redditi.

Milano, 20.12.2020

*Luogo e data*

Giovanni Rossi

*Firma dell'Aderente*

#### Note

- La comunicazione deve essere compilata indicando l'importo dei contributi a carico dell'azienda e a carico dell'aderente (escluso il TFR) non dedotti dal reddito imponibile del lavoratore, relativo all'anno specificato nell'apposito spazio e che non siano già stati comunicati al Fondo Pensione.
- Nel caso di contribuenti a carico specificare che la deduzione non è stata effettuata neppure dal familiare di cui sono a carico.



[FAC SIMILE COMUNICAZIONE CONTRIBUTI NON DEDOTTI \(COMPILABILE\)](#)



**Prontuario violazioni emergenza Covid-19**

La Guardia di Finanza ha elaborato un prontuario che individua gli illeciti e le sanzioni contemplate per le attività commerciali che non rispettano le misure anti-contagio disposte per l'emergenza Covid-19. Per ogni fattispecie è individuata la fonte, l'importo della misura ridotta, il destinatario dei proventi e le sanzioni accessorie.

**Tavola****Persone fisiche**

Violazione	Sanzione misura ridotta (art. 4 D.L. 19/2020)	Proventi	Sanzioni accessorie
Art. 1, c. 8 D.L. 33/2020 (convertito con L. 74/2020)	Inottemperanza al divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico.	• Base: € 280,00 • Recidiva: € 560,00	Stato
Art. 1, c.1 D.P.C.M. 13.10.2020	Inottemperanza all'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché all'obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per casistiche di luogo e di fatto, sia garantita la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. <b>Esclusioni</b> • Soggetti che stanno svolgendo attività sportiva. • Bambini di età inferiore a 6 anni. • Soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e chi che per interagire con loro verserà nella stessa incompatibilità.	• Base: € 280,00 • Recidiva: € 560,00	Stato
Art. 1, c. 2 D.P.C.M. 13.10.2020	Inottemperanza all'obbligo del distanziamento sociale minimo di un metro.	• Base: € 280,00 • Recidiva: € 560,00	Stato
Art. 1, c. 6, lett. a) D.P.C.M. 13.10.2020	Inottemperanza all'obbligo di permanenza domiciliare per soggetti con infezione respiratoria associata a temperatura corporea maggiore di 37.5°.	Salvo che il fatto costituisca violazione dell'art. 452 C.P. o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'art. 1, c. 6, è punita ai sensi dell'art. 260 R.D. 27.07.1934, n. 1265	Penale
Art. 1, c. 6, lett. d) D.P.C.M. 13.10.2020	Inottemperanza all'obbligo, nello svolgimento di attività sportiva all'aperto, della misura del distanziamento sociale minimo di 2 metri o, per attività motoria e/o ogni altra attività, di un metro.	• Base: € 280,00 • Recidiva: € 560,00	Stato
Art. 1, c. 6, lett. e) D.P.C.M. 18.10.2020 <i>Fino al 13.11.2020 salvo proroghe</i>	Inottemperanza al divieto di svolgimento di eventi e competizioni di base non agonistici, riguardanti gli sport di contatto individuali e di squadra diversi da quelli riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal CONI, dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali.	• Base: € 280,00 • Recidiva: € 560,00	Stato
Art. 1, c. 6, lett. f) D.P.C.M. 13.10.2020	Inottemperanza all'obbligo, durante l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolta presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, di attenersi alle norme di distanziamento sociale e di non creare assembramento.	• Base: € 280,00 • Recidiva: € 560,00	Stato
Art. 1 c. 6 lett. i) D.P.C.M. del 13.10.2020	Inottemperanza al divieto di svolgere manifestazioni pubbliche non in forma statica.	• Base: € 280,00 • Recidiva: € 560,00	Stato
Art. 1, c. 6 lett. n) D.P.C.M. 13.10.2020	Inottemperanza al divieto di svolgere feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, nonché sagre e fiere di comunità. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.	• Base: € 280,00 • Recidiva: € 560,00	Stato
Art. 1 c. 6 lett. n bis) D.P.C.M. del 18.10.2020 <i>Fino al 13.11.2020 salvo proroghe</i>	Inottemperanza al divieto di svolgere attività convegnistiche e congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.	• Base: € 280,00 • Recidiva: € 560,00	Stato
Art. 1 c. 6 lett. o) D.P.C.M. del 13.10.2020	Inottemperanza all'obbligo, per i luoghi di culto, di attuare le misure di cui agli appositi protocolli e/o linee guida nella gestione dell'accesso agli stessi.	• Base: € 280,00 • Recidiva: € 560,00	Stato
Art. 1 c.6 lett. ee) D.P.C.M. del 18.10.2020 <i>Fino al 13.11.2020 salvo proroghe</i>	Inottemperanza al divieto di consumare sul posto o nelle immediate adiacenze dell'esercizio di ristorazione dalle ore 18,00 e fino alle ore 24,00 il prodotto o bevanda alimentare comprato per asporto.	• Base: € 280,00 • Recidiva: € 560,00	Stato

**ALTRE VIOLAZIONI**

30 novembre 2020



## AGEVOLAZIONI

**Nuovo contributo a fondo perduto nel decreto Ristori-bis**

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con Dpcm 24.10.2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", l'art. 1 D.L. 137/2020 ha riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25.10.2020, hanno la partita Iva attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi (stessa condizione prevista per il precedente contributo a fondo perduto). Il D.L. 149/2020 ha apportato modifiche alla disciplina, sostituendo l'allegato che identifica i codici Ateco e aggiungendo nuove fattispecie di soggetti fruitori.

## SOGGETTI

- Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con D.P.C.M. 24.10.2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, **alla data del 25.10.2020**, hanno la partita Iva attiva e dichiarano di svolgere come **attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 D.L. 137/2020**.
- Il contributo a fondo perduto, di cui all'art. 1 D.L. 137/2020, da destinare agli operatori Iva dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive, è **esteso a nuovi settori**, i cui codici attività sono indicati nell'**Allegato 1 al D.L. 149/2020** (che sostituisce il precedente).

Il contributo **non spetta** ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire **dal 25.10.2020**.

Nel limite di spesa di € 50 milioni per l'anno 2020, con uno o più decreti possono essere individuati ulteriori codici ATECO, rispetto a quelli riportati nell'Allegato 1 D.L. 149/2020, riferiti a settori economici aventi diritto al contributo di cui all'art. 1, c. 1 D.L. 137/2020, a condizione che tali settori siano stati gravemente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai **D.P.C.M. 24.10.2020 e 3.11.2020**.

## CONDIZIONI

- Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del **mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3** dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
- Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il contributo spetta **anche in assenza dei requisiti di fatturato** di cui al precedente punto ai soggetti riportati nell'Allegato 1 che **hanno attivato la partita Iva a partire dal 1.01.2019**.

## RICONOSCIMENTO

**Soggetti già beneficiari del precedente contributo**

Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 D.L. 34/2020, che non abbiano restituito il **predetto ristoro, il nuovo contributo è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto** sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

**Soggetti non beneficiari del precedente contributo**

Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 D.L. 34/2020, il nuovo contributo è riconosciuto **previa presentazione di apposita istanza** esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 10.06.2020.

Il contributo **non spetta**, in ogni caso, ai soggetti la cui **partita Iva risulti cessata** alla data di presentazione dell'istanza.

## NUOVO CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo di cui all'art. 25 D.L. 34/2020, come **quota del contributo già erogato**. Le predette quote, **differenziate per settore economico**, sono contenute nell'allegato 1 D.L. 149/2020.

- In sostanza, per i soggetti che hanno già richiesto il precedente contributo a fondo perduto e che hanno il codice attività ricompreso tra quelli previsti dall'Allegato 1, l'importo del contributo a fondo perduto sarà determinato prendendo come base il contributo a fondo perduto già richiesto sulla base dell'art. 25 del D.L. 34/2020, maggiorato delle percentuali previste nell'allegato 1.
- Ad esempio, un bar, una gelateria o una pasticceria che avevano richiesto il precedente contributo a fondo perduto pari a € 3.000, riceveranno un nuovo contributo a fondo perduto pari a € 4.500, ossia il precedente contributo moltiplicato per il 150%.

**Partita Iva attivata dal 1.01.2019**

Per i soggetti che hanno già fruito del contributo di cui all'art. 25 D.L. 34/2020, che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1.01.2019, l'ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell'Allegato 1 agli importi minimi di € 1.000 per le persone fisiche e a € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per i soggetti che non hanno presentato istanza per il contributo di cui all'art. 25 D.L. 34/2020, il nuovo contributo è determinato come **quota<sup>1</sup> del valore** calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dall'art. 25, cc. 4, 5 e 6 D.L. 34/2020.

**Nota<sup>1</sup>**

Le predette quote (50%, 100%, 150%, 200%, 400%) differenziate per settore economico, sono riportate nell'Allegato 1 D.L. 149/2020.



## Contributi per la ristorazione

*I ristoranti, le pizzerie, le mense, i servizi di catering, gli agriturismi e gli hotel con somministrazione di cibo possono accedere al contributo a fondo perduto, per un minimo di € 1.000 e un massimo di € 10.000, per gli acquisti di prodotti dell'agroalimentare italiano effettuato dopo il 14.08.2020 fino al giorno di presentazione della domanda, la cui scadenza è il 15.12.2020. I prodotti che rientrano nel Fondo Ristorazione sono tutti quelli che provengono dalle filiere agricole e alimentari. Il richiedente è tenuto ad acquistare almeno 3 differenti tipologie di prodotti agricoli o alimentari classificati nella "Tabella prodotti" definita dal Ministero delle politiche agricole e il prodotto principale non deve superare il 50% della spesa totale sostenuta e documentata.*

### BENEFICIARI

Imprese **in attività alla data del 15.08.2020** con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.10.12, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00.

- Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.
- Il contributo spetta, anche in assenza dei requisiti del precedente periodo, ai soggetti che hanno avviato l'attività dal 1.01.2019.

### CONTRIBUTO

Il contributo è riconosciuto per l'acquisto, effettuato dopo il 14.08.2020 e comprovato da idonea documentazione fiscale, di prodotti di filiere agricole e alimentari, inclusi quelli vitivinicoli, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.

- Per prodotti di filiere alimentari si intendono anche i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
- Oltre ai prodotti DOP e IGP, per valorizzazione della materia prima di territorio si intende l'acquisto da parte del soggetto beneficiario di prodotti da vendita diretta oppure di prodotti ottenuti da filiera nazionale integrale dalla materia prima al prodotto finito.
- Sono considerati prioritari gli acquisti di prodotti DOP e IGP e di prodotti ad alto rischio di spreco.

- Il soggetto beneficiario è tenuto ad acquistare almeno 3 differenti tipologie di prodotti agricoli e alimentari e il prodotto principale non può superare il 50% della spesa totale sostenuta e documentata.
- Il contributo non può mai essere superiore all'ammontare complessivo degli acquisti, che non può essere inferiore a € 1.000, esclusa Iva, né superiore a € 10.000 esclusa Iva.

- Il contributo è erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell'accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti e l'insussistenza delle condizioni ostative.
- Il saldo del contributo è corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, che deve essere effettuato con modalità tracciabile. Il beneficiario deve inviare la quietanza entro 15 giorni dall'anticipo.

### PROCEDURA

Il soggetto beneficiario richiede il contributo, entro il 15.12.2020, attraverso il portale della ristorazione o di persona presso gli sportelli degli uffici postali di Poste Italiane, mediante presentazione della richiesta di accesso al beneficio completa dei dati richiesti, ivi inclusa copia del versamento dell'importo di adesione all'iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale.

Ogni impresa può presentare una sola domanda.

- L'ordine di presentazione della domanda non è rilevante ai fini dell'ottenimento di un diritto di precedenza nell'erogazione del contributo.
- Se le richieste saranno superiori alle risorse stanziate, queste saranno distribuite in misura proporzionale tra i richiedenti ammessi al beneficio.

Il soggetto beneficiario provvede, altresì, a inserire sulla piattaforma della ristorazione, oppure a presentare presso gli sportelli del concessionario i documenti fiscali (fatture e documenti di trasporto) che certificano l'effettivo acquisto e la consegna dei prodotti, effettuati dopo il 14.08.2020, anche non quietanzati.

### IRRILEVANZA FISCALE

- Il contributo non concorre a formare la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.
- Non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi.
- È alternativo al contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici.

30 novembre 2020

31

## SCADENZARIO

***Principali adempimenti mese di dicembre 2020***

Scad. 2020	Tributo Contributo	Descrizione
<b>Martedì 1 dicembre</b>	Dottori commercialisti	<b>Comunicazione</b> - Termine di comunicazione dei dati reddituali alla CNPADC tramite il servizio PCE.
	Inail	<b>Accesso ai servizi</b> - Dal 1.12.2020 gli utenti legittimati ad accedere ai servizi dell'Inail, tra i quali consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, società tra professionisti, dovranno accedere ai servizi in rete e online dell'Inail esclusivamente tramite Spid, CIE e CNS (Circ. Inail 36/2020).
<b>Mercoledì 9 dicembre</b>	Bonus bici	<b>Domanda</b> - Fino al 9.12.2020 i soggetti che non sono riusciti ad ottenere il "bonus" attraverso la piattaforma " <a href="http://www.buonomobilita.it">www.buonomobilita.it</a> " potranno registrarsi al portale e caricare i propri dati (Comunicato Min. Amb. 5.11.2020).
<b>Giovedì 10 dicembre</b>	Imposte dirette	<b>Mod. 770</b> - Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, della dichiarazione dei sostituti d'imposta. <b>Certificazione unica</b> - Termine di invio della certificazione unica per gli importi corrisposti nel 2019 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi pre-compilata.
	Definizione agevolata	<b>Saldo e stralcio/Rottamazione Ter</b> - Termine di versamento delle rate 2020 (art. 154 D.L. 34/2020).
	Economia circolare	<b>Agevolazioni</b> - Dal 10.12.2020 le imprese potranno presentare le domande per progetti di ricerca e sviluppo per l'economia circolare (Decreto MISE 6.11.2020).
<b>Martedì 15 dicembre</b>	Iva	<b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. <b>Registrazione</b> - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi. <b>Fattura cumulativa</b> - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. <b>Operazioni con l'estero</b> - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).
	Associazioni sportive dilettantistiche	<b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Imposte dirette	<b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
<b>Mercoledì 16 dicembre</b>	Iva	<b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. <b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di novembre 2020, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di ottobre 2020.
	Imu	<b>Saldo</b> - Termine ultimo per provvedere al versamento del saldo Imu dovuto per il 2020. Il D.L. 104/2020, il D.L. 137/2020 e il D.L. 149/2020 hanno previsto la cancellazione della 2ª rata Imu 2020 per i soggetti colpiti dalle restrizioni dovute all'emergenza Coronavirus.
	Imposta sugli intrattenimenti	<b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	<b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).



## Principali adempimenti mese di dicembre 2020 (segue)

Scad. 2020	Tributo Contributo	Descrizione
<b>Mercoledì 30 dicembre</b>	Imposte dirette	<b>Mod. redditi 2020</b> - Termine di versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi 2020 da parte degli eredi delle persone decedute successivamente al 28.02.2020.
	Imposta di registro	<b>Contratti di locazione</b> - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
<b>Giovedì 31 dicembre</b>	Imposte dirette	<b>Mod. redditi 2020</b> - Termine di presentazione in posta della dichiarazione dei redditi da parte degli eredi delle persone decedute dal 1.03.2020 al 30.06.2020.  <b>Intermediari di commercio con collaboratori</b> - Presentazione, o invio della comunicazione, ai relativi committenti, preponenti o mandanti della dichiarazione dell'utilizzo in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, al fine di poter beneficiare della ritenuta ridotta. Il D. Lgs. 21.11.2014, n. 175 ha previsto che la predetta comunicazione debba essere spedita a mezzo PEC e non abbia scadenza, mantenendo la sua validità fino a revoca o perdita dei requisiti da parte dell'intermediario.
	Credito d'imposta aumento di capitale	<b>Versamento</b> - Entro il 31.12.2020 deve essere deliberato ed eseguito il versamento dell'aumento di capitale al fine di fruire del credito d'imposta ex art. 26 D.L. 34/2020.
	Iva	<b>Fattura differita</b> - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.  <b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.  <b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
	Imposta di registro	<b>Terreni adibiti a imboscimento</b> - Fino al 31.12.2020 l'aliquota dell'imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di terreni agricoli è ridotta al 1% per i terreni agricoli adibiti all'imboscimento (art. 51, cc. 1-ter, 1-sexies D.L. 104/2020).
	Attività di riscossione	<b>Sospensione</b> - Il D.L. 129/2020 ha differito al 31.12.2020 il termine finale di sospensione dell'attività di riscossione (pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento, attività di notifica e pignoramenti).
	Trasparenza fiscale	<b>Opzione</b> - Le società costituite dal 1.12.2020 al 31.12.2020, che intendono optare per il regime di trasparenza per il periodo 2020-2022, devono effettuare, entro il 31.12.2020, l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dell'opzione mediante l'apposito modello.
	Irap	<b>Opzione</b> - Termine di esercizio dell'opzione, mediante apposita comunicazione, per la determinazione dal 2020 dell'Irap con il metodo "da bilancio" per i soggetti costituitisi dal 1.12.2020 al 31.12.2020.
	Imu	<b>Dichiarazione</b> - Termine di presentazione della dichiarazione Imu relativa agli acquisti del possesso o all'inizio della detenzione avvenuti nel 2019 (D.L. 34/2019).
	Gruppo Iva	<b>Opzione/Revoca</b> - L'opzione o la revoca del gruppo Iva effettuata dal 1.10 al 31.12 hanno effetto a decorrere dal 1.01 del 2° anno successivo.
	Credito d'imposta locazioni	<b>Settore turistico</b> - Fino al 31.12.2020 spetta il credito d'imposta per le strutture turistiche - ricettive relativo all'affitto d'azienda e alla locazione dell'immobile (art. 77 D.L. 104/2020).
	Pignoramenti immobiliari	<b>Sospensione</b> - È sospesa, fino al 31.12.2020, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare (art. 555 c.p.c.), che abbia a oggetto l'abitazione principale del debitore (art. 4 D.L. 104/2020).
	Tax credit vacanze	<b>Domande</b> - Termine di presentazione delle domande per il buono vacanze (art. 5 D.L. 104/2020).
	Imposta di bollo	<b>Bollo virtuale</b> - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).
Inventario	<b>Magazzino</b> - Redazione dell'inventario delle rimanenze di magazzino al 31.12.	



**Principali adempimenti mese di dicembre 2020 (segue)**

Scad. 2020	Tributo Contributo	Descrizione
<b>Giovedì</b> <b>31</b> <b>dicembre</b> <b>(segue)</b>	Inps	<p><b>Flusso UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.</p> <p><b>Contributi volontari</b> - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 3° trimestre 2020, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.</p> <p><b>Ripresa contributi sospesi</b> - Termine di versamento delle restanti due rate della dilazione del 50% dei contributi previdenziali sospesi per emergenza Coronavirus nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. Il versamento del restante 50% potrà essere effettuato, fino ad un massimo di 24 rate mensili, con il versamento della prima rata entro il 16.01.2021 (Mess. Inps 3882/2020).</p> <p><b>Esonero per assunzioni a tempo indeterminato</b> - Fino al 31.12.2020 e nei limiti di spesa previsti, ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che assumono, successivamente al 15.08.2020, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a € 8.060 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (art. 6 D.L. 104/2020).</p> <p><b>Decontribuzione Sud</b> - Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in Regioni che, nel 2018, presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, nonché un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, un'esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi Inail. L'agevolazione è concessa dal 1.10 al 31.12.2020, previa autorizzazione della Commissione Europea (art. 27, cc. 1-3 D.L. 104/2020).</p> <p><b>Esonero contributivo filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura</b> - Alle aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16.12.2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020. Il beneficio è riconosciuto anche per il periodo di dicembre 2020 (art. 21 D.L. 149/2020).</p>
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Contratti a termine	<b>Proroga o rinnovo</b> - In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'art. 21 D. Lgs. 81/2015 e fino al 31.12.2020, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle causali di cui all'art. 19, c. 1 D. Lgs. 81/2015 (art. 8 D.L. 104/2020).
	Previdenza integrativa	<b>Comunicazione</b> - Entro il 31.12.2020 gli iscritti alla previdenza integrativa devono inviare una comunicazione, al fondo pensione di appartenenza, per dichiarare l'eventuale quota di contributi versata nel 2019 e non dedotta in dichiarazione.
	Auto-trasportatori	<b>Iscrizione Albo</b> - Deve essere versata, entro oggi, la quota di iscrizione per il 2021 all'Albo Autotrasportatori.
	Commercio estero	<b>Codice meccanografico</b> - Gli imprenditori che operano abitualmente con l'estero, in possesso del numero meccanografico rilasciato dalla C.C.I.A.A., devono provvedere, entro il 31.12.2020, alla convalida annuale.
	Mutui PMI	<b>Sospensione rate</b> - Il termine per la sospensione dei mutui, che scadeva il 30.09.2020, è stato prorogato al 31.01.2021 e le imprese interessate potranno farne richiesta fino al 31.12.2020 (Comunicazione Invitalia 13.10.2020 - art. 65 D.L. 104/2020).

**Nota<sup>1</sup>**

- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
- L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].